

*Le trasformazioni del mondo moderno hanno investito anche la sanità che è andata incontro ad un radicale cambiamento, per una serie di motivi, tra i quali mi piace ricordare: la sua estensione a tutti i cittadini italiani e l'alto livello professionale raggiunto dalle strutture assistenziali, in particolare quelle ospedaliere, capillarmente diffuse in tutto il territorio, tanto da renderle oggi tra le migliori del mondo.*

*Contemporaneamente si è assistito ad una trasformazione profonda e radicale del rapporto tra cittadino e medico, figura quest'ultima che ha perso l'aura di sacralità e intoccabilità del passato, non sempre giustificata.*

*Questo mutamento di rapporti è dovuto, oltre che ad una più diffusa cultura medica grazie alla stampa divulgativa ed alle trasmissioni mediche televisive, anche al martellamento di una classe politica che, per demagogia, ha instillato negli assistiti il concetto del "tutto a tutti subito e gratuitamente" senza purtroppo dare ai sanitari gli strumenti per realizzare questo obiettivo; tutto ciò ha determinato un aumento esponenziale del contenzioso giudiziario, conseguente all'errato assunto che qualunque gesto medico debba, comunque e sempre, dare un risultato positivo.*

*Questa situazione fa sì che oggi un medico che inizia la sua attività professionale, purtroppo, ha quasi la sicurezza di dover affrontare, nell'arco della carriera, un contenzioso giudiziario, penale o civile.*

*Evento questo particolarmente frustrante, specie quando il medico ha la certezza di un comportamento deontologicamente e professionalmente corretto.*

*E poco importa, poi, che al termine delle indagini o del giudizio in una larghissima maggioranza di casi si riconosca l'assenza di colpa medica.*

*In ogni caso la notifica di una citazione o di un'informazione di garanzia, al di là degli aspetti psicologicamente frustranti, provoca nel medico che la riceve un momento di panico, legato anche alla non conoscenza dell'iter giudiziario, in verità concepito allo scopo anche di tutelarlo.*

*L'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I.) ha costituito un*

*gruppo di studio estremamente aperto ed innovativo costituito da Chirurghi, Magistrati, Medici Legali ed Avvocati, allo scopo di approfondire i risvolti etici e giuridici del contenzioso medico. Nell'ambito di questo lavoro è scaturita la decisione di pubblicare un piccolo manuale di aiuto pratico per il chirurgo atto a suggerire le azioni più idonee e necessarie per una migliore difesa.*

*Augurandoci che questo sforzo abbia centrato l'obiettivo e che il manuale possa risultare realmente utile ai Colleghi Chirurghi, speriamo non debbano mai consultarlo per necessità personale.*

Vincenzo Stancanelli  
Presidente Nazionale  
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani

# PROCESSO PENALE

ISTRUZIONI PER L'USO



## COS'E' UN PROCEDIMENTO PENALE?

E' un procedimento che si apre quando alla **Procura della Repubblica** (Ufficio del Pubblico Ministero) *perviene la comunicazione di un fatto previsto dalla legge come reato.*

Il procedimento penale è finalizzato ad **accertare** se è stato commesso tale fatto e a **individuare** il responsabile.

## QUALI REATI POSSONO INTERESSARE IL MEDICO?

- **OMICIDIO COLPOSO - ART. 589 CP**
- **LESIONI COLPOSE - ART. 590 CP**
- **DELITTI LEGATI ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - L.N.194/78**
- **DELITTI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO (cartella clinica) - ART. 476 CP**
- **OMISSIONE DI REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ART. 365 CP**

I reati sono perseguibili:

**d'ufficio** (es. omicidio colposo)

**su istanza di parte** ▶ **querela**



La querela può essere presentata dalla **persona offesa** (il paziente o, in caso di minore o di persona deceduta, i parenti) *entro 90 giorni dal fatto o comunque dalla sua conoscenza.*

La querela può sempre essere ritirata da chi l'ha presentata e il procedimento penale pendente si chiude.

# 3

## COME PERVIENE LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AL PUBBLICO MINISTERO?

REFERTO MEDICO

COMUNICAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

DENUNCIA/QUERELA DI PRIVATI

# 4

## COME INIZIA IL PROCEDIMENTO PENALE?

La persona denunciata viene iscritta nel registro degli indagati ed assume la qualifica di **persona sottoposta alle indagini**



nessuna conseguenza negativa discende per il medico da tale iscrizione:



- ▶ non rappresenta un precedente penale
- ▶ non rappresenta un carico pendente

Il Pubblico Ministero spesso procede all'iscrizione nel registro degli indagati di tutti coloro - medici e infermieri - che hanno avuto in cura il malato quale persona offesa dal reato: l'iscrizione ha un'esclusiva finalità di garanzia.

In ogni fase del procedimento, *le generalità della persona iscritta nel registro degli indagati possono essere comunicate alla persona a cui il reato è attribuito, alla persona offesa (il paziente o, in caso di minore o di persona deceduta, i parenti) o ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta alla Procura della Repubblica competente (art. 335 cpp).*

# 5

## COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO PENALE?

Con l'iscrizione della notizia di reato si apre la fase delle **indagini preliminari**. Il Pubblico Ministero (PM) compie ogni attività di indagine utile ai fini dell'accertamento dei fatti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 326 cpp).

# 6

## QUALI ATTI DEL PM POSSONO PERVENIRE AL MEDICO INDAGATO DURANTE LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI?

*Durante la fase delle indagini preliminari il procedimento è coperto dal segreto (art. 329 cpp): ciò significa che l'indagato e il suo difensore non possono conoscere gli atti d'indagine compiuti dal PM ad eccezione di quelli – c.d. **atti garantiti** – ai quali il difensore ha diritto di assistere (ad esempio perquisizioni, sequestri, ispezioni, accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori) e comunque di quegli atti che il PM notifica all'indagato.*

Di seguito vengono indicati gli atti che con maggiore frequenza possono essere comunicati ad un sanitario nel corso di un'indagine inerente la sua attività professionale.

- **INFORMAZIONE DI GARANZIA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA** artt. 369 e 369 bis cpp

L'**informazione di garanzia** è l'atto con il quale il PM informa la persona indagata della norma che si ritiene violata, della data e del luogo del fatto di reato nonché della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

L'indagato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

L'**informazione sul diritto di difesa** è l'atto con il quale il PM nomina un difensore d'ufficio all'indagato che non abbia ancora nominato un difensore

di sua fiducia e con il quale gli fornisce le indicazioni dei diritti e delle facoltà che la legge gli attribuisce.

L'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa sono atti che *possono essere notificati al medico singolarmente o unitamente agli atti di seguito indicati:*

- **DECRETO DI SEQUESTRO**  
art. 253 cpp

Il decreto di sequestro è l'atto con il quale il PM provvede al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti il reato, necessarie all'accertamento dei fatti (ad es. cartelle cliniche, esami e referti, strumentazione, medicinali).

- **AVVISO PER IL COMPIMENTO DI ATTI IRRIPETIBILI**  
art. 360 cpp

È l'atto con il quale la persona sottoposta alle indagini viene informata dal PM del giorno, del luogo e dell'ora in cui verrà compiuto un atto irripetibile (→ autopsia) e della sua facoltà di partecipare e di nominare un proprio consulente tecnico (il quale ha diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare proprie osservazioni e richieste).

- **RICHIESTA E AVVISO DI INCIDENTE PROBATORIO**  
artt. 393, 396 e 398 cpp

La persona sottoposta alle indagini può ricevere la *richiesta di incidente probatorio formulata dal PM al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)* e, dopo che il giudice ha accolto tale richiesta, l'avviso del giorno, del luogo e dell'ora in cui si procederà a incidente probatorio.

Premesso che il momento processuale nel quale, ordinariamente, si assumono le prove è il dibattimento (vedi paragrafo 11), l'**incidente probatorio** è una sorta di eccezione a questa regola generale e consiste nell'assunzione – anticipata alla fase delle indagini preliminari e innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) - di una prova (perizia medico-legale) avven-

te ad oggetto una persona o una cosa il cui stato è soggetto ad una modificazione non evitabile (es. patologia soggetta ad evoluzione).

*L'indagato, entro 2 giorni dalla notifica della richiesta di incidente probatorio, può presentare proprie deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, ovvero proprie richieste o documenti. Può altresì partecipare al conferimento dell'incarico al perito nominato dal GIP e nominare un proprio consulente, che poi avrà diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare proprie osservazioni e richieste.*

#### ■ INVITO PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

E' prassi di alcune Procure, quando il reato è perseguibile a querela di parte (lesioni colpose), che il PM effettui un tentativo di conciliazione fra le parti al fine di far loro evitare il processo: querelante e querelato vengono invitati a presentarsi davanti al PM o ad un corpo di polizia espressamente delegato e se, in quella sede, le due parti trovano un accordo, ovvero "conciliano", si procede alla **remissione** (= ritiro) della querela da parte della persona offesa e alla contestuale accettazione della stessa da parte del medico .

*In tal caso il procedimento viene archiviato.*

#### ■ INVITO A RENDERE INTERROGATORIO art. 375 cpp

La persona indagata può essere invitata a rendere interrogatorio innanzi al PM con l'indicazione, oltre che della data, del giorno e del luogo in cui verrà svolto, anche della sommaria enunciazione del fatto che gli viene contestato e delle fonti di prova fino a quel momento raccolte. L'interrogatorio *viene reso necessariamente in presenza del difensore*. L'indagato *può presentarsi o non presentarsi e, se si presenta, può rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere*: è una scelta da valutare accuratamente col difensore.

- **RICHIESTA DI PROROGA DELLE INDAGINI PRELIMINARI**  
art. 406 cpp

Nel caso in cui il PM non riesca a concludere le indagini preliminari nel termine ordinario previsto dalla legge – per i reati che riguardano la professione medica tale termine è di sei mesi – può chiedere al GIP la **proroga delle indagini preliminari**.

La richiesta deve contenere l'indicazione del reato per cui si procede e le generalità dell'indagato, oltre alle ragioni che giustificano la richiesta.

La richiesta viene notificata al medico indagato, con l'avviso che entro 5 giorni dalla ricezione dell'atto può presentare al GIP delle memorie difensive.

Se il GIP non respinge la richiesta, autorizza, con un'ordinanza, il PM a proseguire le indagini per un tempo non superiore a 6 mesi per ciascuna proroga.

- **AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**  
art. 415 bis cpp

Concluse le indagini, il PM avvisa il medico indagato che egli è incolpato di un fatto previsto dalla legge come reato, sulla base di atti e documenti depositati presso la sua segreteria; *l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti di indagine e di estrarne copia*.

Entro 20 giorni dalla notifica di tale avviso, la persona indagata ha il diritto di presentare memorie, produrre documenti, chiedere di svolgere nuove indagini ovvero di essere interrogato.

*Se il medico chiede di essere interrogato, il Pubblico Ministero è obbligato ad effettuare l'interrogatorio.*

# 7

## INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Artt. 391 bis- 391 decies cpp

Il medico indagato può far svolgere una propria attività investigativa per ricercare e individuare elementi di prova in suo favore rivolgendosi ai propri difensori, consulenti tecnici e investigatori all'uopo nominati.

Gli elementi difensivi raccolti possono essere presentati direttamente al giudice e hanno la stessa validità di quelli raccolti dal PM.

# 8

## COME POSSONO CONCLUDERSI LE INDAGINI PRELIMINARI?

Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero può:

- **RICHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE** del procedimento (art. 408 cpp)
- **ESERCITARE L'AZIONE PENALE** (vedi oltre)

**L'archiviazione può essere richiesta per infondatezza della notizia di reato, ossia perché gli elementi raccolti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa del processo.**

**Con l'archiviazione il procedimento si conclude senza alcuna conseguenza a carico della persona che era stata iscritta nel registro degli indagati.**

A volte, alla richiesta di archiviazione può seguire l'opposizione da parte della persona offesa (il paziente o, in caso di minore o di persona deceduta, i parenti). In tal caso si tiene un'udienza davanti al GIP.

Sulla richiesta di archiviazione – eventualmente all'esito dell'udienza di opposizione – decide il GIP che può:

- a) accogliere la richiesta del PM ed emettere un **decreto di archiviazione**;
- b) rigettare la richiesta dando al PM un termine per **effettuare ulteriori indagini**;
- c) rigettare la richiesta e **ordinare al PM di formulare l'imputazione** entro 10 giorni: in tal caso il PM è obbligato ad esercitare l'azione penale.

## COME SI ESERCITA L'AZIONE PENALE? Art. 405 cpp

Se non chiede l'archiviazione al GIP, il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art.112 della Costituzione e 50 del cpp).

Il PM esercita l'azione penale formulando un'IMPUTAZIONE ossia contesta in forma chiara e precisa un fatto previsto dalla legge come reato, precisando la data e il luogo in cui è stato commesso e indicando quali sono le norme di legge che si ritengono violate.

I tipici atti formali mediante i quali il PM esercita l'azione penale sono:

- Il decreto di citazione diretta a giudizio
- La richiesta di rinvio a giudizio

Con l'esercizio dell'azione penale la persona sottoposta alle indagini assume la qualità di IMPUTATO.

Per i reati meno gravi (ad es. lesioni colpose lievi) il PM emette il decreto di citazione a giudizio con il quale intima all'imputato di presentarsi davanti al giudice, in un giorno e a un'ora fissata, per lo svolgimento del processo.

Per i reati più gravi (ad es. omicidio colposo, lesioni gravi) il PM rivolge al "giudice per l'udienza preliminare" (GUP), la richiesta di rinvio a giudizio.

Prima del processo vero e proprio, si svolge la cosiddetta "udienza preliminare" innanzi al GUP.

In questa sede tutto il materiale raccolto dal PM, con le indagini preliminari, e dal difensore, con le indagini difensive, viene sottoposto al vaglio del GUP. Egli deve stabilire se gli elementi raccolti dal PM, letti anche alla luce di quelli raccolti dal difensore, siano idonei a fondare un processo che potenzialmente si concluda con una condanna per l'imputato, cioè se il processo richiesto dal PM non risulti inutile, stante la palese innocenza dell'imputato o l'eccessiva scarsità degli elementi di prova raccolti a suo carico.

Al termine dell'udienza preliminare, il GUP – se l'imputato non ha richiesto riti alternativi – può procedere in due modi:

- se egli ritiene che l'imputato è **innocente** o che gli elementi in possesso del PM non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, pronuncia **sentenza di non luogo a procedere** e il procedimento ha fine (salve le possibilità di altri giudizi – le c.d. impugnazioni – per cui v. oltre);
- se invece il GUP stabilisce che gli elementi raccolti dal PM sono effettivamente **idonei a sostenere l'accusa in giudizio**, l'imputato viene rinviato a giudizio tramite – appunto – l'atto formale denominato "**decreto che dispone il giudizio**".

## 10 QUALI SONO LE ALTERNATIVE AL PROCESSO?

**Riti alternativi: il cosiddetto patteggiamento e il rito abbreviato (artt. 438 e seg. cpp)**

Prima che il processo abbia inizio, il medico imputato può decidere di evitare che esso si svolga nella sua forma classica (v. oltre), cioè può scegliere di essere giudicato tramite uno dei cosiddetti "**riti alternativi al dibattimento**".

Egli può ricorrere all'«applicazione della pena su richiesta delle parti» (il cosiddetto "**patteggiamento**"), tramite la quale accetta di essere condannato ma la misura della pena viene concordata tra la difesa e il PM. I principali vantaggi di tale procedura sono:

- una diminuzione della pena fino a un terzo rispetto a quella che sarebbe applicata con il normale processo;
- la non menzione della sentenza nei certificati, ad uso dei privati, attestanti le condanne penali riportate nella propria vita;
- la possibilità che il reato si estingua (come se non fosse mai stato

commesso) se, nei successivi cinque anni, il condannato non commette altro reato;

- il fatto che tale sentenza – pur equiparata a una sentenza di condanna – non avrà efficacia nei giudizi civili o amministrativi;

In alternativa l'imputato può scegliere il «**giudizio abbreviato**», nel quale rinuncia al dibattimento – cioè alla formazione della prova in contraddittorio tra le parti (v. oltre) – e accetta di essere giudicato in base agli elementi raccolti dal PM mediante le indagini preliminari e agli elementi raccolti dal difensore tramite le indagini difensive.

Il vantaggio principale di questa scelta consiste nel fatto che il giudizio abbreviato è un giudizio vero e proprio, ossia è **possibile che si concluda anche con una sentenza di assoluzione**.

**In caso di condanna, viene applicato uno "sconto" di un terzo della pena e la sentenza è comunque impugnabile in grado di appello e in cassazione (v. oltre).**

## ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

artt. 74 e seg. cpp

- La sede ordinaria nella quale la persona offesa dal reato (il paziente ovvero i suoi parenti quando si tratta di minore o persona deceduta) può fare richiesta per il risarcimento dei danni che ritiene di aver subito da un medico nell'esercizio della professione sanitaria, è il processo civile (vedi oltre): tuttavia la persona offesa può avanzare la richiesta di risarcimento anche nel processo penale (all'udienza preliminare o comunque fino all'apertura del dibattimento), tramite la cosiddetta COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE davanti al giudice penale.
- La costituzione di parte civile davanti al giudice penale comporta la rinuncia alla medesima richiesta di risarcimento danni, precedentemente avanzata innanzi al giudice civile, sempre però che si tratti di richiesta formulata nei confronti della medesima persona.



Pertanto nel caso in cui, ad esempio, il processo civile è pendente nei confronti sia del medico imputato nel processo penale sia della struttura ospedaliera presso la quale questi lavorava, in caso di costituzione di parte civile nel processo penale a carico del medico, il processo civile proseguirà solo nei confronti dell'ospedale.

- Al termine del processo, qualora risulti provata la responsabilità del medico, il giudice penale può condannarlo oltre che all'espiazione di una pena, anche al risarcimento dei danni alla parte civile, con due possibilità:
  - a) determinare egli stesso, in tutto o in parte, l'ammontare di questi danni; in tal caso **la condanna al risarcimento dei danni, a richiesta della parte civile, può essere dichiarata "provvisoriamente esecutiva"**: il condannato deve provvedere fin da subito a risarcire i danni, nella misura stabilita dal giudice, senza attendere che la condanna "passi in giudicato" (ossia non sia più possibile impugnarla davanti a un giudice diverso da quello di primo grado);
  - b) **rinvviare al giudice civile la determinazione dell'entità dei danni**, se ritiene che su questo punto specifico la prova non sia stata raggiunta; in tal caso **la parte civile può comunque chiedere che l'imputato sia condannato, fin da subito, al pagamento di una somma "provvisoriale", nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.**

## COME SI SVOLGE IL PROCESSO?

### IL DIBATTIMENTO

(art. 465 e seg. cpp)

Secondo la gravità del reato contestato dal PM, o meglio in rapporto all'entità della pena massima prevista in astratto per quel reato, il processo può svolgersi:

- a) davanti al **Giudice Monocratico** (= un solo giudice)
- b) davanti al **Giudice Collegiale** (= collegio composto da tre giudici: un presidente e due giudici a latere)

- Il nucleo del processo è il **dibattimento**, che è il luogo naturale in cui si formano le prove.  
Infatti il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Ciò significa che gli elementi raccolti dal PM, tramite le indagini preliminari, e gli elementi raccolti dal difensore, tramite le indagini difensive, non sono vere e proprie prove ma sono solo gli elementi sulla base dei quali le parti chiederanno al giudice l'assunzione di determinati mezzi di prova (cosiddetta "**richiesta delle prove**"). Per esempio, se il PM durante le indagini aveva interrogato un testimone, ciò che costui aveva riferito in quella sede non costituisce una prova e non può nemmeno essere conosciuto dal giudice. Il PM deve chiedere al giudice che quel testimone venga chiamato a riferire di nuovo in dibattimento quello che sa, in contraddittorio tra le parti, in modo che possa essere da queste interrogato e "controinterrogato". Ogni parte ha il diritto di portare in dibattimento tutte le prove che ritenga a sé utili.
- Terminata l'assunzione delle prove si svolge la **discussione** finale (cosiddetta requisitoria del PM e arringa del difensore), tramite la quale il PM e i difensori forniscono la propria interpretazione delle prove assunte durante il dibattimento e tentano di convincere il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro.
- Dopo la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per decidere.

### **La decisione (artt. 529 e seg. cpp)**

#### **La decisione può essere di assoluzione o di condanna:**

- Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione se perviene alla convinzione che il fatto contestato non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, oppure che il fatto non costituisce reato; pronuncia sentenza di assoluzione non solo se nel processo è emersa **positivamente** l'innocenza dell'imputato, ma anche se la prova della sua colpevolezza è risultata assente o anche solo insufficiente o contraddittoria.
- In caso di **condanna**, il giudice commina la pena che ritiene di giustizia,

potendo deciderne la misura tra un minimo e un massimo previsto dalla legge per ciascun reato.

Principio fondamentale del nostro modello processuale è quello della **motivazione**, secondo il quale «il giudice **valuta la prova** dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» (art. 192 cpp). *Tutte le decisioni dei giudici italiani devono essere motivate, appunto, per permettere il controllo (ed eventualmente la critica, attraverso l'impugnazione) del percorso logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare alla decisione.*

- **La pena** può consistere nella *reclusione* e/o nella *multa*. Se la condanna alla reclusione è inferiore a due anni, il condannato può beneficiare della **sospensione condizionale** della pena, cioè la pena non viene eseguita se nei successivi cinque anni egli si astiene dal commettere altro reato. Se la pena comminata è superiore ai due anni ma inferiore a tre, il condannato può evitare il carcere chiedendo di poter scontare la pena con modalità diverse dalla detenzione (ad es. affidamento in prova al servizio sociale).

## 13 QUALI SONO I POSSIBILI SVILUPPI DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO?

### LE IMPUGNAZIONI (artt. 568 e seg. cpp)

Nell'ordinamento giuridico italiano sono previsti *tre gradi di giudizio*. La parte soccombente nel processo di primo grado (imputato in caso di condanna, PM in caso di assoluzione) può – se lo ritiene opportuno – **impugnare la sentenza**, chiedendo che un giudice diverso e superiore al primo, la modifichi.


- Il giudice così detto di “*secondo grado*” è la **Corte d'Appello** davanti alla quale si svolge così un nuovo processo, ad esito del quale la Corte emette una nuova sentenza sugli stessi fatti.

- La sentenza della Corte d'Appello può essere a sua volta impugnata davanti alla **Corte di Cassazione**, la quale – però – non può più esprimersi sui fatti così come accertati nei precedenti giudizi, ma può solo decidere sulle *questioni di diritto*, cioè può solo stabilire se le norme di legge sono state applicate in maniera corretta dai precedenti giudici.

Al termine dei tre gradi di giudizio, oppure nel caso in cui la sentenza di primo o secondo grado non venga impugnata, l'ultima sentenza pronunciata diviene **definitiva** (*sentenza passata in giudicato*) e non può più essere modificata. In caso di condanna, la pena viene **eseguita**.



# IL PROCEDIMENTO PENALE



Bianca

# PROCESSO CIVILE

ISTRUZIONI PER L'USO



## LA FASE STRAGIUDIZIALE

L'instaurazione del processo civile è generalmente, ma non obbligatoriamente, preceduta da una fase stragiudiziale. Questa è caratterizzata dall'invio di una **raccomandata r/r** da parte del paziente, avente l'obiettivo di:

- 1) **contestare** la responsabilità e richiedere il risarcimento di un danno;
- 2) valutare la possibilità e i margini di eventuali **soluzioni transattive**;
- 3) interrompere la **prescrizione**.

### 1 QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI?

- La **persona lesa**: paziente o eredi, in caso di morte.
- I soggetti **ritenuti responsabili** dell'evento: medico e/o personale paramedico e/o struttura ospedaliera.
- Le **assicurazioni professionali**.

### 2 COSA E' NECESSARIO FARE CON L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE?

- **Trasmettere** immediatamente alla propria compagnia assicuratrice copia di ogni documento ricevuto e copia della predetta raccomandata.
- Esaminare attentamente la **polizza** al fine di verificare le clausole inerenti alla tutela legale, con particolare riguardo all'eventuale facoltà, per il medico, di scegliere il proprio difensore di fiducia ovvero di nominare necessariamente quello imposto dalla compagnia assicuratrice.

*In questa fase, l'assistenza dell'avvocato non è giuridicamente necessaria ma strategicamente consigliata.*

## QUALE PUO' ESSERE L'ESITO DELLA FASE STRAGIUDIZIALE?

La fase stragiudiziale può terminare:

- con un **accordo transattivo** (necessariamente in forma scritta) concluso tra i soggetti coinvolti o alcuni di essi, con il quale le parti pongono fine ad una lite (art. 1965 cpc). Con la transazione le parti rinunciano ad adire l'autorità giudiziaria;
- senza che intervenga alcun accordo e senza che si instauri alcun procedimento civile;
- senza che intervenga alcun accordo per cui si instaura un procedimento civile.



# LA FASE GIUDIZIALE

## 1 QUANDO PUO' ESSERE INSTAURATO IL PROCESSO CIVILE?

- Quando non c'è stata alcuna fase stragiudiziale e la parte adisce direttamente l'autorità giudiziaria.
- Quando la fase stragiudiziale non ha avuto esito positivo e il soggetto leso decide di tutelare giudizialmente il proprio diritto, proponendo domanda al giudice.

## 2 COME DEVE ESSERE INSTAURATO IL PROCESSO CIVILE?

Il processo civile deve essere instaurato proponendo domanda al giudice competente, di regola presso il tribunale del luogo dove risiede il medico, ovvero dove ha sede la struttura sanitaria. La domanda è detta atto di citazione e consiste in un documento cartaceo con l'intestazione del tribunale competente (art. 163 cpc).

Il soggetto ritenuto responsabile dell'evento lesivo (es. medico e/o ospedale) *riceverà, mediante notifica* dell'ufficiale giudiziario e su istanza del soggetto leso (es. paziente), l'atto di citazione.

## 3 COSA CAPIRE?

Il medico (detto **convenuto**) potrà trarre dall'atto di citazione almeno i seguenti indispensabili elementi:

- chi è il soggetto (detto **attore**) che chiede il risarcimento del danno;
- **quale tribunale** deciderà la causa;

- quali sono i **fatti contestati**, le **norme di legge violate** e le **ragioni** del danno;
- se ci sono **altri soggetti** eventualmente **coinvolti** (es. colleghi, infermieri, ospedale, ecc.);
- quali sono le **domande svolte** nei confronti del destinatario dell'atto di citazione, che costituiranno oggetto della decisione del giudice.

## COSA FARE?

- *Ritirare gli avvisi postali di giacenza*: potrebbero essere atti di citazione, notificati dall'ufficiale giudiziario; le notifiche si differenziano dalle altre raccomandate perché sono contraddistinte da avvisi di colore verde.
- Anche in questa fase *rivolgersi immediatamente alla propria compagnia assicuratrice*, alla quale deve essere trasmessa copia dell'atto di citazione. Tenuto conto delle clausole della polizza e di quelle inerenti alla tutela legale, così come già descritto per la fase stragiudiziale, *scegliere il proprio difensore di fiducia ovvero nominare quello imposto dalla compagnia assicuratrice*, sapendo che tra il giorno della notificazione e la data di udienza, indicata nell'atto di citazione, devono intercorrere non meno di 60 giorni. La nomina del difensore, in ogni caso, avviene con la procura sottoscritta dal medico e senza la quale non si può essere rappresentati in giudizio (art. 163 bis cpc).
- Tenere presente che la legge dà la facoltà al medico (e a tutti gli altri destinatari dell'atto di citazione) di:
  - a) svolgere domanda (detta *riconvenzionale*) nei confronti dell'attore: ad esempio richiedere, da parte del medico, il pagamento delle parcelle (eventualmente) ancora dovute dal paziente (art. 167 cpc).
  - b) *chiamare in causa terzi soggetti* (art. 269 cpc) eventualmente ritenuti responsabili del danno o soggetti dai quali si pretende di essere garantiti (es. colleghi, ospedale, clinica, assicurazione professionale, ecc.).

Entrambe queste due attività *devono essere esercitate necessariamente almeno 20 giorni prima dell'udienza*, indicata nella citazione (art. 166 cpc).

## 5

### COME DIFENDERSI?

Lo strumento processuale che consente al medico (convenuto) di esercitare il diritto di difesa è denominato **comparsa di costituzione e risposta** (art. 167 cpc).

Per una completa redazione della comparsa è necessario:

- descrivere all'avvocato i fatti storici realmente accaduti e le peculiarità mediche della prestazione eseguita;
- iniziare a raccogliere documenti, eventuali dichiarazioni di persone informate sui fatti ed ogni altro elemento idoneo alla propria difesa;
- decidere insieme al proprio avvocato quali domande possono essere formulate nel processo, come ad esempio: chiedere al giudice di respingere la domanda dell'attore, chiedere che l'attore venga a sua volta condannato, dichiarare che si intende chiamare in causa la propria assicurazione e/o la struttura sanitaria.

## 6

### E' POSSIBILE NON DIFENDERSI?

Il medico può anche *decidere di non difendersi* nel processo e quindi, in questo caso, non viene redatta la comparsa di costituzione e il medico viene dichiarato **contumace**.

- Il processo si svolge senza alcuna assistenza legale per il medico, con il conseguente maggior rischio di perdere la causa, stante l'assenza di qualsiasi difesa. L'unica tutela è costituita dall'imparzialità del giudice.
- Il medico contumace subirà comunque gli effetti della sentenza, salva la facoltà di proporre appello.

## QUALI SONO LE UDIENZE PIU' IMPORTANTI DEL PROCESSO?

Terminate le attività preliminari di chiamata in causa delle parti e di costituzione del/dei convenuto/i, si passa alla fase processuale detta **trattazione**, contraddistinta e scandita esemplificativamente dalle seguenti udienze:

**1) prima udienza di comparizione** (art. 180 cpc): è generalmente l'udienza indicata nell'atto di citazione ovvero quella successiva stabilita dal giudice che può differire la prima udienza per motivi d'ufficio o su istanza del convenuto qualora egli intenda chiamare in causa un terzo. *Non è necessaria la presenza personale delle parti* che verranno rappresentate dai rispettivi difensori;

**2) prima udienza di trattazione** (art. 183 cpc): è *necessaria la presenza personale delle parti* per consentire al giudice di chiedere eventuali chiarimenti sui fatti e per tentare la conciliazione della causa. L'avvocato ed il cliente valuteranno l'opportunità dell'effettiva presenza della parte in udienza. E' raro che, nelle cause aventi a oggetto la responsabilità medica, il tentativo di conciliazione abbia esito positivo prima dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; pertanto il tentativo di conciliazione può ripetersi con esito fruttuoso nelle successive fasi del processo;

**3) deduzioni istruttorie** (art. 184 cpc): è una fase che può articolarsi in più udienze, nelle quali vengono ammesse ed assunte le prove che le parti ritengono idonee a dimostrare e provare i fatti e le ragioni descritte nei rispettivi atti: *per alcune di queste udienze può essere opportuna la presenza della parte*. A titolo esemplificativo, le prove possono essere:

**a) prove documentali:** documenti cartacei di diverso genere e provenienza: cartella clinica, modulo di consenso informato, fotografie, consulenze tecniche ...

**b) prove orali:** interrogatorio formale del medico e testimonianze rese da persone che sono informate sui fatti oggetto della causa. E' importante la scelta attenta e oculata dei testimoni che devono essere effettivamente in grado di rispondere con precisione alle domande che verranno loro rivolte

c) **consulenza tecnica d'ufficio** (art. 191 e seg. cpc): disposta dal giudice, anche su istanza di parte, è volta a fornire e spiegare al giudicante gli aspetti prettamente tecnico-scientifici e ad accertare le eventuali responsabilità professionali oggetto delle domande. Fondamentale è la nomina di un **consulente di parte** che assista la parte e l'avvocato durante tutta l'elaborazione della consulenza tecnica; quest'ultima terminerà, oltre che con l'elaborato peritale del consulente d'ufficio, anche con le osservazioni tecniche delle parti. Occorre tenere presente che generalmente la consulenza tecnica d'ufficio è determinante ai fini della decisione del giudice.

## 8

### COME SI CONCLUDE IL PROCESSO CIVILE?

*Una volta acquisite agli atti tutte le prove delle parti, il giudice deve decidere sulla causa e il processo entra nella fase cosiddetta della decisione.*

Gli atti che contraddistinguono questa fase sono:

- **comparsa conclusionale**: è l'atto di parte conclusivo che riassume l'iter processuale e probatorio della causa e che sottolinea gli elementi di fatto e di diritto di maggiore importanza;
- **sentenza**: è la decisione del giudice sulle domande svolte dalle parti e costituisce la regola del caso concreto. La sentenza decide, sostanzialmente, se c'è stata una responsabilità professionale e qual è il danno eventualmente risarcibile.

## 9


### LA SENTENZA E DOPO LA SENTENZA

- *La sentenza è provvisoriamente esecutiva*: se viene riconosciuta una responsabilità e viene liquidato un danno, la sentenza costituisce titolo esecutivo e l'appello non sospende l'esecuzione.

- *La parte che ha perso la causa può impugnare la sentenza e proporre appello al giudice di secondo grado (Corte d'Appello), chiedendo la riforma della sentenza e la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa in attesa della decisione della Corte d'Appello.*
- *Anche il convenuto contumace può appellare la sentenza.*



# IL PROCESSO CIVILE



gruppo di studio

## **MEDICINA e LEGALITÀ**

**Fabio Ambrosetti** (Avvocato)

**Mara Andreoli** (Chirurgo)

**Giuseppe Battarino** (Magistrato)

**Maria Cristina Faravelli** (Avvocato)

**Antonio Farneti** (Medico Legale)

**Mauro Longoni** (Chirurgo)

**Jacques Megevand** (Chirurgo)

**Gianluigi Melotti** (Chirurgo)

**Sara Melotti** (Giurista)

**Arnaldo Migliorini** (Medico Legale)

**Luigi Presenti** (Chirurgo)

**Paola Pirotta** (Magistrato)

**Marco Rigamonti** (Chirurgo)

**Cristiana Roveda** (Magistrato)

**Damiano Spera** (Magistrato)

**Vincenzo Stancanelli** (Chirurgo)

*L'olio su tela "Light on the space"  
cm. 100x100 (1999) in copertina e i  
disegni sono di Gino Viviani*